



COMUNE DI LUOGOSANTO

Piazza della Basilica, 2

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo n° 36/2023

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 20/01/2026.

INDICE:

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 – Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche	4
Art. 2 - Destinatari	4
Art. 3 - Gruppo di lavoro.....	5
Art. 4 - Limite soggettivo dell’incentivo.....	6
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell’incentivo.....	6
Art. 6 - Centrali di committenza	6
Art. 7 - Quota del 20 per cento	7
CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI	8
Art. 8 - Graduazione della misura incentivante.....	8
Art. 9 - Disciplina delle varianti.....	8
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	8
CAPO III - INCENTIVO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE.....	10
Art. 11 - Graduazione della misura incentivante	10
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	10
Art. 13 - Affidamenti misti e concessioni	10
CAPO IV - NORME COMUNI.....	12
Art. 14 - Principi in materia di valutazione	12
Art. 15 - Attività articolate e singole.....	12

Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività	12
Art. 17 - Attività del personale dirigenziale.....	13
Art. 18 - Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	13
Art. 19 - Liquidazione dell’incentivo	14
Art. 20 - Economie.....	15
Art. 21 - Relazioni sindacali.....	15
Art. 22 - Validità	15
Art. 23 - Disposizioni finali.....	15

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

All’interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come “Codice”.

CAPO 1° - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati Dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La ripartizione e liquidazione dei suddetti oneri ha la precipua finalità di accrescere le professionalità interne all'ente, nonché il conseguimento di economie di spesa derivanti, ove possibile, dalla rinuncia al più oneroso ricorso a professionisti esterni.
3. Gli oneri di cui al comma 1 riguardano affidamenti di lavori, servizi e forniture derivanti da procedure di affidamento avviate dal 1° luglio 2023, che non rientrino tra le fattispecie escluse previste dal successivo Art. 5.
4. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, oggetto di accordo decentrato integrativo stipulato con le organizzazioni sindacali.
5. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'Art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'Art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo Art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
6. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnicoamministrativa dell'intervento;

- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi;
- Il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1, del Codice, dovrà farsi diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato sostitutivo.

Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi

già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. Il personale indicato nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicate nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo Art. 7.
3. L'incentivo di cui all'Art. 2 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari. (connesso alla presenza dell'Art. 16)

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
 - f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).

Art. 6 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'Art. 2, comma 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 18;
 - fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
Fino a € 2.000.000	percentuale del 2%
Da € 2.000.001 fino alla soglia di rilevanza europea	percentuale dell'1,9%
Oltre la soglia di rilevanza europea	percentuale dell'1,8%

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività	%	Ruolo/Attività	Sub Percentuale
Programmazione della spesa per investimenti	2	RUP	
Responsabilità unica del procedimento RUP	35	RUP	
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10	Collaboratore/i tecnico/i	6
		Collaboratore/i amministrativo/i	4
Attività di Progettazione e CSP	10	redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3

		redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	
		redazione del progetto esecutivo	6
		coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1
Verifica preventiva del progetto	4	Verificatore	2
		Validatore	2
Predisposizione e controllo delle procedure di Affidamento	15	Adempimenti procedure affidamenti e contratti	
Direzione lavori	15	Direttore dei lavori	6
		Direttore/i operativo/i	3
		Ispettore/i di cantiere	4
		Coordinatore sicurezza	2
Collaudo tecnico-amministrativo /Regolare Esecuzione/Collaudo Statico	5		
Coordinamento dei flussi informativi	4		

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

- La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e Forniture

Fino a € 1.000.000	percentuale del 2%
Da € 1.000.001 a € 2.500.000	percentuale dell'1,9%
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	percentuale dell'1,8%
Oltre € 5.000.000	percentuale dell'1,7%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione (DEC).

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Responsabile unico del procedimento	35%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15%
Redazione del progetto (livello unico)	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione degli atti e documenti di gara/affidamento	8%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	20%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
Collaudo tec. - amm./Regolare esecuzione /Verifica di conformità	2%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

Art. 13 - Affidamenti misti e concessioni

1. Ai contratti misti di lavori, servizi e forniture e ai contratti di concessione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente Regolamento, fatte salve le disposizioni specifiche dettate nel presente articolo.
2. L'individuazione della disciplina applicabile all'incentivazione delle attività svolte dai dipendenti nell'ambito degli affidamenti di contratti misti avviene in base al principio della prevalenza, come

definito all'articolo 14, comma 25 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, attraverso il quale viene individuato l'oggetto principale dell'affidamento.

3. Il Regolamento si applica ai contratti di concessione di lavori o di servizi e di partenariato pubblico privato, le cui procedure di affidamento siano state avviate in vigore del D.Lgs. 36/2023. In tali casi l'incentivo verrà corrisposto esclusivamente per le attività espletate dal personale dell'ente ricadenti nell'allegato I.10 del D.lgs. 36/2023 e sue s.m.i.
4. Secondo quanto previsto dall'articolo 179 del medesimo decreto, per il calcolo dell'incentivo verrà preso a riferimento il valore stimato della concessione, rappresentato dal fatturato totale del concessionario, generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, come definito nei documenti di gara, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché delle eventuali forniture accessorie ai predetti lavori e servizi. Gli incentivi sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori e servizi negli stati di previsione della spesa del bilancio dell'ente concedente, in particolare sui capitoli dei servizi o lavori oggetto di concessione imputati per ciascun anno della concessione per competenza (come prescritto al comma 1 dell'art. 45 del Codice);
5. Per le aliquote degli incentivi applicabili si fa riferimento alle tabelle di cui agli Artt. 10 e 12, a seconda che trattasi di concessione di lavori o servizi;
6. In presenza di partenariato pubblico-privato è ammessa l'applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche sempre che le attività svolte siano quelle previste nell'allegato I.10 del D.lgs. 36/2023 e sue s.m.i e gli incentivi siano a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti (come prescritto al comma 1 dell'art. 45 del Codice).

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 14 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote di cui alle precedenti tabelle. Ai fini dell'attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura salvo il caso in cui la mancata realizzazione dell'opera o la mancata acquisizione del servizio o della fornitura sia imputabile all'inefficienza dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi, sulla base di quanto relazionato dal RUP, ai sensi del successivo art. 18.
4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal responsabile al Sindaco, al Segretario comunale, e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 15 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 16, commi 4 e 5.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo delle seguenti attività assegnate alla stessa unità di personale, è applicato un abbattimento del 20% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);

- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
- d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 17 - Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (oppure: dal Segretario Comunale), sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.
5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (oppure: dal Segretario Comunale), secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, c. 3.

Art. 18 - Riduzione dell'incentivo in caso di increment dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o

a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia Incremento	Misura dell'incremento	Riduzione dell'incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 19 - Liquidazione dell'incentivo

1. L'incentivo spettante ai componenti del Gruppo di Lavoro è corrisposto dal Responsabile dell'Area che ha affidato il lavoro, servizio o fornitura, previo accertamento positivo delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dai dipendenti incaricati, nel rispetto dei tempi prefissati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione presentata dal RUP in cui sono specificate le attività svolte per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività svolta;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
2. Il suddetto accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti e senza incrementi dei costi o errori imputabili ai dipendenti incaricati. In caso di ritardi si applica il precedente art. 17, mentre in presenza di un incremento dei costi ascrivibili al dipendente incaricato si attesta la non liquidabilità dell'incentivo. La relazione del RUP è trasmessa al Responsabile e ai dipendenti beneficiari dell'incentivo oggetto di verifica, i quali possono presentare osservazioni in merito.
3. L'incentivo può essere corrisposto al completamento delle singole funzioni/attività tecniche indicate al precedente art. 2, in ogni caso non prima della determina di aggiudicazione della gara o di affidamento cui la procedura si riferisce.
4. Nella fase dell'esecuzione, per il direttore dei lavori/dell'esecuzione e i suoi collaboratori, l'incentivo potrà essere liquidato, anche proporzionalmente, in corrispondenza dell'emissione di ogni singolo SAL o con riferimento alle verifiche periodiche espletate.
5. Nel caso in cui, nel corso di realizzazione di un intervento, nell'espletamento delle funzioni tecniche, si avvicindino più figure, all'atto di nomina del nuovo componente nel gruppo di lavoro, il Responsabile del servizio è tenuto a verificare, con apposita attestazione scritta l'apporto, in termini

percentuali, fornito dal componente sostituito, in modo tale che all'atto della liquidazione non sussistano margini di discrezionalità nella determinazione percentuale delle attività svolte. Qualora l'avvicendamento riguardi la figura dei Responsabili, la determinazione dell'apporto di ciascuno viene verificata in contraddittorio tra gli stessi all'atto della sostituzione. In assenza di accordo viene stabilita dal segretario comunale sulla base della documentazione prodotta.

Art. 20 - Economie

1. Le somme eventualmente non assegnate con la ripartizione del fondo costituiscono economie di bilancio.

Art. 21 - Relazioni sindacali

1. Le modalità e criteri di ripartizione delle risorse per le funzioni tecniche di cui al presente regolamento sono state preventivamente oggetto di accordo decentrato integrativo con le organizzazioni sindacali.
2. Le risultanze applicative dei suddetti criteri sono soggette a monitoraggio periodico in sede di confronto con la RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali che vorranno partecipare ad incontri programmati dall'ente o richiesti da tali soggetti, al fine di valutarne l'equità e la conformità alle dinamiche organizzative interne ed eventualmente aggiornarli, previa modifica dell'accordo stipulato.

Art. 22 - Validità

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure di gara/affidamento in regime di validità del D.Lgs. 36/2023, ossia a far data dal 1° luglio 2023.
2. Le previgenti disposizioni regolamentari in materia di incentivazione delle funzioni tecniche approvate mediante deliberazione di GC n. 14 del 04.03.2019, continuano ad applicarsi ai contratti di lavori, servizi e forniture affidati in base a procedure di affidamento, per le quali il bando o la lettera invito siano stati pubblicati in epoca antecedente il 1° luglio 2023.”;

Art. 23 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 36/2023 ed alle disposizioni vigenti in materia.